

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** ► **M2** **REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002 DEL CONSIGLIO,**
del 12 dicembre 2001,
sui disegni e modelli dell'Unione europea ◀
(GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006	L 386	14	29.12.2006
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024	L 2822	1	18.11.2024

Modificato da:

► <u>A1</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003
► <u>A2</u>	Atto di adesione della Bulgaria e della Romania	L 157	203	21.6.2005
► <u>A3</u>	Trattato di adesione della Croazia (2012)	L 112	21	24.4.2012

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 90559 del 3.7.2025, pag. 1 (2024/2822)

▼ B▼ M2

**REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002 DEL CONSIGLIO,
del 12 dicembre 2001,
sui disegni e modelli dell'Unione europea**

▼ B

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

▼ M2

disegno o modello dell'UE

1. Sono di seguito denominati «disegni e modelli dell'Unione europea» («disegni e modelli dell'UE») i disegni e modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento.

▼ B

2. Un ►M2 disegno o modello dell'UE ◀ è protetto:

a) come «►M2 disegno o modello dell'UE ◀ non registrato» se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;

b) come «►M2 disegno o modello dell'UE ◀ registrato» se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento.

3. Il ►M2 disegno o modello dell'UE ◀ ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità della ►M2 Unione ◀. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l'utilizzazione, se non per la totalità della ►M2 Unione ◀. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento.

▼ M2

Articolo 2

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("l'Ufficio"), istituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, provvede a svolgere i compiti affidatigli dal presente regolamento.

Articolo 2 bis

Capacità di agire

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

▼ B

TITOLO II

DIRITTO DEI DISEGNI E MODELLI

Sezione 1

*Requisiti per la protezione***▼ M2***Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) “disegno o modello”: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche;
- 2) “prodotto”: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi:
 - a) gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso;
 - b) le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente;
- 3) “prodotto complesso”: un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

▼ B*Articolo 4***Requisiti per la protezione****▼ M2**

1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello dell’UE se è nuovo e possiede un carattere individuale.

▼ B

2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:
 - a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo, e
 - b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

▼B

3. Per «normale utilizzazione» a termini del paragrafo 2, lettera a) s'intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

*Articolo 5***Novità**

1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

- a) per i ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀ non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
- b) per i ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀ registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

*Articolo 6***Carattere individuale**

1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

- a) per i ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀ non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
- b) per i ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀ registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

*Articolo 7***Divulgazione**

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella ►**M2** Unione ◀. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

▼ M2

2. Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o modello divulgato, identico o simile nella sua impressione generale al disegno o modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello dell'UE registrato, sia stato divulgato al pubblico:

▼ B

- a) dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e
 - b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato al pubblico in seguito ad un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto.

*Articolo 8***Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione**

- 1. Un ► **M2** disegno o modello dell'UE ◀ non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
- 2. Un ► **M2** disegno o modello dell'UE ◀ non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.
- 3. In deroga al paragrafo 2 un ► **M2** disegno o modello dell'UE ◀ conferisce diritti su un disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

*Articolo 9***Disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume**

Un ► **M2** disegno o modello dell'UE ◀ non conferisce diritti quando il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

*Sezione 2**Estensione e durata della protezione**Articolo 10***Estensione della protezione**

- 1. La protezione conferita da un ► **M2** disegno o modello dell'UE ◀ si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

▼B

2. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

*Articolo 11***Durata della protezione di ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄ non registrati**

1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella ►M2 Unione ◄.

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

▼M2*Articolo 12***Decorrenza e durata della protezione di disegni e modelli dell'UE registrati**

1. La protezione come disegno o modello dell'UE registrato ha inizio all'atto della registrazione presso l'Ufficio.

2. La durata di registrazione di un disegno o modello dell'UE registrato è di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può rinnovare la registrazione, conformemente all'articolo 50 quinquies, per uno o più periodi di cinque anni fino ad una durata massima della protezione pari a venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.

▼B*Sezione 3****Diritto al ►M2 disegno o modello dell'UE ◄****Articolo 14***Diritto al ►M2 disegno o modello dell'UE ◄**

1. Il diritto al ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ spetta all'autore o ai suoi aventi causa.

2. Se il disegno o il modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ spetta ad esse congiuntamente.

▼B

3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.

▼M2*Articolo 15***Rivendicazione del diritto su un disegno o modello dell'UE**

1. Quando il disegno o modello dell'UE non registrato è divulgato o rivendicato da una persona che non ne ha diritto a norma dell'articolo 14 o quando il disegno o modello dell'UE registrato è stato depositato o registrato a nome di tale persona, l'avente diritto in forza di tale articolo può, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, chiedere all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro interessato il riconoscimento come legittimo titolare del disegno o modello dell'UE.

2. La persona che ha diritto al disegno o modello dell'UE congiuntamente ad altre persone può chiedere, a norma di quanto disposto dal paragrafo 1, il riconoscimento come contitolare.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 o 2 si prescrivono dopo tre anni dalla data di pubblicazione per il disegno o modello dell'UE registrato o dalla data di divulgazione per il disegno o modello dell'UE non registrato. La presente disposizione non si applica se la persona che non ha diritto al disegno o modello dell'UE era in mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione è stato depositato, divulgato o acquisito.

4. La persona che ha diritto a un disegno o modello dell'UE a norma dell'articolo 14 può presentare all'Ufficio, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, una richiesta di cambiamento di titolarità corredata di una decisione definitiva dell'organo giurisdizionale o dell'autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell'UE.

5. Nel caso di un disegno o modello dell'UE registrato, nel registro dei disegni e modelli dell'UE di cui all'articolo 72 ("registro") è iscritto quanto segue:

- a) la menzione della proposizione di una domanda ai sensi del paragrafo 1 dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro interessato;
- b) la data e gli estremi della decisione finale dell'organo giurisdizionale o dell'autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell'UE o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento;
- c) ogni cambiamento di titolarità del disegno o modello dell'UE registrato risultante dalla decisione definitiva dell'organo giurisdizionale o dell'autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell'UE.

▼ M2*Articolo 16***Effetti di una decisione finale sul diritto su un disegno o modello dell'UE registrato**

1. Qualora in esito a un procedimento di cui all'articolo 15, paragrafo 1, si verifichi un cambiamento integrale della titolarità del disegno o modello dell'UE registrato, le licenze e gli altri diritti si estinguono in seguito all'iscrizione nel registro del nuovo titolare del disegno o modello dell'UE registrato.

2. Il titolare o il licenziatario del disegno o modello dell'UE registrato che abbiano sfruttato il disegno o modello nell'Unione o abbiano compiuto preparativi seri ed effettivi a tale scopo prima dell'iscrizione nel registro della proposizione della domanda di cui all'articolo 15, paragrafo 1, possono continuare a sfruttare il disegno o modello purché chiedano, entro tre mesi dalla data di iscrizione del nuovo titolare nel registro, una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro. La licenza è concessa per un periodo congruo e a condizioni ragionevoli.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare del disegno o modello dell'UE registrato o il licenziatario hanno agito in malafede al momento in cui hanno iniziato a sfruttare il disegno o modello o a compiere preparativi a tale fine.

▼ B*Articolo 17***Presunzione a favore del titolare registrato**

Si presume titolare del disegno o modello in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio come pure in ogni altro procedimento la persona al cui nome è registrato il ► **M2** disegno o modello dell'UE ◀ ovvero, anteriormente alla registrazione, la persona al cui nome è stata presentata la relativa domanda.

▼ M2*Articolo 18***Diritto dell'autore ad essere menzionato**

Al pari del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell'UE registrato l'autore ha diritto di essere menzionato come tale dinanzi all'Ufficio e nel registro. Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo la menzione di quest'ultimo può sostituire l'indicazione dei singoli autori. Tale diritto comprende il diritto di iscrivere nel registro la modifica del nome dell'autore o del collettivo.

▼ B

Sezione 4

Effetti del ► M2 disegno o modello dell'UE ◄▼ M2*Articolo 18 bis***Oggetto della protezione**

Sono protette le caratteristiche dell'aspetto di un disegno o modello dell'UE registrato che sono visibilmente illustrate nella domanda di registrazione.

*Articolo 19***Diritti conferiti dal disegno o modello dell'UE**

1. Il disegno o modello dell'UE registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il consenso del titolare.

2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

- a) la fabbricazione, l'offerta, l'immissione sul mercato o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato;
- b) l'importazione o l'esportazione di un prodotto di cui alla lettera a);
- c) la detenzione di un prodotto di cui alla lettera a) per i fini di cui alle lettere a) e b);
- d) la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto di cui alla lettera a).

3. Il titolare di un disegno o modello dell'UE registrato ha il diritto di vietare a terzi di introdurre nell'Unione, nel corso di scambi commerciali, prodotti provenienti da paesi terzi che non sono immessi in libera pratica nell'Unione, se il disegno o modello è incorporato in tali prodotti o ad essi applicato in modo identico o se il disegno o modello non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tali prodotti e non è stata rilasciata l'autorizzazione del titolare del diritto.

Il diritto di cui al primo comma si estingue qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale contraffazione del disegno o modello dell'UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del disegno o modello dell'UE registrato non ha il diritto di vietare l'immissione sul mercato dei prodotti nel paese di destinazione finale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

▼M2

4. Il titolare di un disegno o modello dell'UE non registrato ha il diritto di vietare gli atti di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura del disegno o modello protetto.

L'utilizzazione contestata di cui al primo comma non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello dell'UE non registrato se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

5. Il paragrafo 4 del presente articolo si applica anche al disegno o modello dell'UE registrato soggetto a differimento della pubblicazione sino a quando le pertinenti iscrizioni nel registro ed il fascicolo non sono stati divulgati al pubblico a norma dell'articolo 50, paragrafo 4.

*Articolo 20***Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello dell'UE**

1. I diritti conferiti dal disegno o modello dell'UE non possono essere esercitati riguardo:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
- b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
- c) agli atti di riproduzione a fini didattici o di citazione;
- d) agli atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello;
- e) agli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia;
- f) all'arredo e alle installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un paese terzo che entrino temporaneamente nel territorio dell'Unione;
- g) all'importazione nell'Unione di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione delle navi e degli aeromobili di cui alla lettera f);
- h) all'esecuzione delle riparazioni sulle navi e sugli aeromobili di cui alla lettera f).

2. Il paragrafo 1, lettere c), d) ed e), si applica solo se gli atti sono compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello e, nel caso di cui alla lettera c), se comportano l'indicazione della fonte del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato.

*Articolo 20 bis***Clausola di riparazione**

1. Non è protetto il disegno o modello dell'UE che costituisce una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente e che è utilizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario.

▼M2

2. Il paragrafo 1 non può essere invocato dal fabbricante o dal venditore di una componente di un prodotto complesso che non abbia debitamente informato i consumatori, mediante un'indicazione chiara e visibile sul prodotto o in un'altra forma appropriata, in merito all'origine commerciale, e all'identità del fabbricante, del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso, in modo da consentire ai consumatori di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione.

3. Il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso non è tenuto a garantire che le componenti da esso fabbricate o vendute siano, in ultima analisi, effettivamente utilizzate dai consumatori finali al solo scopo di riparazione per ripristinare l'aspetto originario di tale prodotto complesso.

*Articolo 21***Esaurimento dei diritti**

I diritti conferiti dal disegno o modello dell'UE non si estendono agli atti riguardanti un prodotto nel quale è incorporato o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della protezione offerta dal disegno o modello dell'UE quando il prodotto sia stato immesso sul mercato nello Spazio economico europeo (SEE) dal titolare del disegno o modello dell'UE o con il suo consenso.

▼B*Articolo 22***Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato**

1. Può avvalersi di un diritto derivante da una precedente utilizzazione qualunque terzo il quale fornisca la prova di aver, prima della data di deposito della domanda ovvero, se viene rivendicata la priorità, prima della data cui risale la priorità, iniziato in buona fede ad impiegare nella ►M2 Unione ◄ — o compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine — un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione del ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato e non costituente una copia di quest'ultimo.

2. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali aveva iniziato a utilizzarlo o aveva compiuto seri ed effettivi preparativi prima della data di deposito o di priorità del ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato.

3. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione non conferisce la facoltà di concedere ad altre persone licenze per l'utilizzazione del disegno o modello.

4. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione può esser trasferito, se il terzo interessato è un'impresa, soltanto unitamente alla parte dell'attività di tale impresa nell'ambito della quale è stata posta in essere l'utilizzazione o sono stati compiuti i preparativi.

▼B*Articolo 23***Utilizzazione da parte del governo**

La legislazione degli Stati membri che autorizza l'utilizzazione di disegni e modelli nazionali da parte del governo o per suo conto è applicabile ai ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀, ma soltanto nella misura in cui tale utilizzazione è necessaria per esigenze fondamentali di difesa o di sicurezza.

*Sezione 5***Nullità***Articolo 24***Dichiarazione di nullità**

1. Un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda rivolta all'Ufficio conformemente alla procedura di cui ai titoli VI e VII, ovvero da un ►**M2** tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◀ in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

▼M2

2. Un disegno o modello dell'UE può essere dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia, se il richiedente dimostra un interesse legittimo ad ottenere una decisione nel merito.

▼B

3. Un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ non registrato è dichiarato nullo da un ►**M2** tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◀ in seguito ad una domanda rivoltagli in tal senso ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

*Articolo 25***Cause di nullità**

1. Il ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

- a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui ►**M2** articolo 3, punto 1) ◀;
- b) se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;
- c) se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ a norma dell'articolo 14;

▼M1

d) se il ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante:

- i) un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato o una domanda relativa a un simile disegno o modello;

▼ **M1**

- ii) un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello;

o

- iii) la registrazione di un disegno a titolo dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «l'atto di Ginevra», che è approvato con la decisione del Consiglio 954/2006 e che ha effetto nella Comunità, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto;

▼ **B**

- e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;

- f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro;

- g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in prosieguo denominata «convenzione di Parigi», ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro.

2. Il motivo di cui al paragrafo 1, lettera c) può essere invocato esclusivamente dal titolare del ► **M2** disegno o modello dell'UE ◀ ai termini dell'articolo 14.

3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) possono essere invocati esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore.

4. Il motivo di cui al paragrafo 1, lettera g) può essere invocato esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato ad utilizzare il disegno o modello.

5. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano la libertà degli Stati membri di stabilire che i motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) e g) possano venir invocati d'ufficio anche da una competente autorità dello Stato membro in questione.

6. Un ► **M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato dichiarato nullo in applicazione del paragrafo 1, lettere b), e), f) o g) può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la concessione della protezione e ne è preservata l'identità. Per «mantenimento in forma modificata» si intende la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del ► **M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato ovvero l'iscrizione nel registro di una decisione giudiziale o di una decisione dell'Ufficio che dichiara la parziale nullità del ► **M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato.

▼ B*Articolo 26***Effetti della nullità**

1. Se ed in quanto è stato dichiarato nullo, un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ è considerato, fin dall'inizio, privo degli effetti contemplati dal presente regolamento.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o mala fede del titolare del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ o all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della nullità del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ non pregiudica:

- a) le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità;
- b) i contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; per ragioni di equità può tuttavia venir chiesto, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso d'importi versati in virtù del contratto.

▼ M2*Sezione 6***Avviso di registrazione;***Articolo 26 bis***Simbolo di un disegno o modello registrato**

Il titolare di un disegno o modello dell'UE registrato può informare il pubblico che il disegno o modello è registrato riportando sul prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato la lettera D inserita in un cerchio $\textcircled{D}$. Tale avviso può essere accompagnato dal numero di registrazione del disegno o modello o da un collegamento ipertestuale all'iscrizione del disegno o modello nel registro.

▼ B*TITOLO III***IL ►**M2** DISEGNO O MODELLO dell'UE ◀ COME OGGETTO DI PROPRIETÀ***Articolo 27***Assimilazione del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ al disegno o modello nazionale**

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, il ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua interezza e su tutto il territorio della ►**M2** Unione ◀, al disegno o modello nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:

▼B

- a) aveva la sede o il domicilio alla data di riferimento, ovvero
 - b) quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.
2. Nel caso di ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀ registrati, il paragrafo 1 si applica in base alle iscrizioni fatte nel registro.
3. Nei casi di pluralità di titolari, se per uno o per più di essi ricorre la condizione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al detto paragrafo è determinato:
- a) per i ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀ non registrati, mediante riferimento al contitolare designato di comune accordo dai contitolari;
 - b) per i ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀ registrati, mediante riferimento al contitolare iscritto al primo posto dell'elenco che figura nel registro.
4. Quando non si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è quello in cui ha sede l'Ufficio.

*Articolo 28***Trasferimento del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato**

Il trasferimento del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato è soggetto alle seguenti disposizioni:

- a) su istanza di una delle parti l'atto di trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato;
- b) fino a quando il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀;
- c) qualora si debbano osservare termini imposti dall'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a questo effetto non appena l'Ufficio stesso abbia ricevuto la domanda di iscrizione del trasferimento;
- d) tutti i documenti che in forza dell'articolo 66 devono essere notificati al titolare del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato sono inviati dall'Ufficio alla persona iscritta come titolare o eventualmente al suo rappresentante.

▼ M2*Articolo 28 bis***Conferimento di competenze di esecuzione in materia di trasferimento**

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di registrazione di un trasferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 3;
- b) il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento come previsto all'articolo 28, paragrafo 3, tenendo conto dell'accordo espresso dal titolare registrato e dall'avente causa.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

▼ B*Articolo 29***Diritti reali sul ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato**

1. Il ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali.
2. Su istanza di una delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.

*Articolo 30***Esecuzione forzata**

1. Il ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato può essere oggetto di una misura di esecuzione forzata.
2. Nei procedimenti di esecuzione forzata su ► M2 disegni o modelli dell'UE ◄ registrati la competenza esclusiva spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.
3. Su istanza di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.

*Articolo 31***Procedure d'insolvenza**

1. La sola procedura d'insolvenza nella quale i ► M2 disegni o modelli dell'UE ◄ possono essere inclusi è quella che è stata avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.
2. In caso di comproprietà di un ► M2 disegno o modello dell'UE ◄, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.

▼B

3. Quando un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ è incluso in una procedura d'insolvenza, a richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei ►**M2** disegni e modelli dell'UE ◀ di cui all'articolo 73, paragrafo 1.

*Articolo 32***Licenze**

1. Un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ può essere concesso in licenza per l'intera Comunità o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

2. Fatte salve eventuali azioni fondate sul diritto del contratto, il titolare può opporre i diritti conferiti dal ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene alla durata del contratto stesso, alla forma in cui può venir impiegato il disegno o modello, alla gamma dei prodotti per cui è concessa la licenza ed alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario.

3. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per contraffazione del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare del disegno o modello per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta dal titolare di una licenza esclusiva.

4. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀.

5. Se il ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ è registrato la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, su istanza di una delle parti, iscritte nel registro e pubblicate.

*Articolo 33***Opponibilità ai terzi**

1. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29, 30 e 32 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

2. Per i ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀ registrati, gli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 sono tuttavia opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro iscrizione nel registro. Prima della loro iscrizione gli atti suddetti sono tuttavia opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sul ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀ registrato dopo la data dell'atto, del quale erano però a conoscenza al momento dell'acquisto dei diritti.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei confronti di chi abbia acquisito il ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato o un diritto su di esso mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

▼B

4. Fino a quando negli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di insolvenza, l'opponibilità ai terzi di una procedura d'insolvenza è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui una tale procedura è stata avviata in base a disposizioni interne o a disposizioni regolamentari applicabili in questo campo.

*Articolo 34***La domanda di registrazione di un ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ in quanto oggetto di proprietà**

1. La domanda di registrazione di un ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ in quanto oggetto di proprietà è assimilata, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, alla registrazione di un disegno o modello dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

2. Alle domande di registrazione di un ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ si applicano per quanto di ragione gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Se gli effetti di una di queste disposizioni dipendono dalla iscrizione nel registro, tale formalità deve essere adempiuta all'atto della registrazione del ►M2 disegno o modello dell'UE ◄.

TITOLO IV

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN ►M2 DISEGNO O MODELLO dell'UE ◄

Sezione 1

Deposito e requisiti della domanda**▼M2***Articolo 35***Deposito della domanda**

1. La domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE è depositata presso l'Ufficio.

2. L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una rappresentazione, descrizione o altra forma di individuazione del disegno o modello, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. In caso di domanda multipla, la ricevuta rilasciata dall'Ufficio deve indicare il primo disegno o modello nonché il numero complessivo dei disegni e modelli depositati.

▼B*Articolo 36***Requisiti della domanda****▼M2**

1. La domanda di registrazione del disegno o modello dell'UE contiene:

- a) una richiesta di registrazione;
- b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
- c) una rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello, che permetta di determinare l'oggetto per il quale si chiede la protezione.

▼ M2

2. La domanda contiene inoltre un'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.

3. La domanda può altresì contenere:

- a) una descrizione esplicativa della rappresentazione;
- b) una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione a norma dell'articolo 50;
- c) indicazioni che permettano di identificare il rappresentante, qualora il richiedente ne abbia nominato uno;
- d) la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato, in funzione della classe e della sottoclasse della classificazione di Locarno, quale modificata e in vigore alla data di deposito della domanda;
- e) la menzione dell'autore o del collettivo d'autori, ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che attesti che l'autore o il collettivo d'autori hanno rinunciato al diritto di essere menzionati.

4. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di deposito. Se è presentata una richiesta di differimento a norma del paragrafo 3, lettera b), la domanda è soggetta a una soprattassa per il differimento della pubblicazione.

▼ B

5. La domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e d) non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale.

▼ M2*Articolo 36 bis***Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la domanda**

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

▼ B*Articolo 37***Domanda multipla****▼ M2**

1. Al massimo 50 disegni e modelli possono essere riuniti in una domanda multipla di registrazione di disegni e modelli dell'UE. Ogni disegno o modello di una domanda multipla è numerato dall'Ufficio secondo un sistema che deve essere stabilito dal direttore esecutivo.

▼ M2

2. Oltre che al pagamento delle tasse di cui all'articolo 36, paragrafo 4, la domanda multipla è soggetta al pagamento di una tassa di deposito per ciascun disegno o modello addizionale incluso nella domanda multipla e, se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, al pagamento di una tassa per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello incluso nella domanda multipla per il quale è chiesto il differimento.

▼ B

3. La domanda di registrazione multipla deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento d'esecuzione.

▼ M2

4. Ogni disegno o modello incluso in una domanda multipla o in una registrazione basata su una simile domanda può essere trattato indipendentemente dagli altri. Tale disegno o modello può, indipendentemente dagli altri, essere attuato, costituire oggetto di licenze, di diritti reali, di esecuzioni forzate, essere incluso in una procedura di insolvenza, essere oggetto di rinuncia, rinnovo, cessione, differimento della pubblicazione o essere dichiarato nullo.

*Articolo 37 bis***Conferimento di competenze di esecuzione in materia di domande multiple**

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una domanda multipla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

*Articolo 38***Data di deposito**

La data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è depositata dal richiedente presso l'Ufficio, sempre che il pagamento delle tasse di deposito di cui all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 2, avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione.

*Articolo 39***Equiparazione del deposito comunitario a quello nazionale**

La domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE alla quale sia stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, compreso all'occorrenza il diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di disegno o modello dell'UE.

▼ B*Articolo 40***Classificazione**

Ai fini del presente regolamento si applica l'allegato all'accordo che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

▼B**Sezione 2*****Priorità******Articolo 41*****Diritto di priorità**

1. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d'utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità.

2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato o in forza di accordi bilaterali o multilaterali.

3. Per «deposito nazionale regolare» s'intende il deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale domanda.

4. Ai fini della determinazione della priorità si considera prima domanda una domanda successiva di registrazione di un disegno o modello che è stato oggetto di una domanda anteriore nel medesimo o per il medesimo Stato, a condizione che, alla data del deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta alla consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti né essere servita per rivendicazioni di priorità. In tal caso la domanda anteriore non può servire in seguito come base per rivendicare il diritto di priorità.

5. Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non è parte alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto se ed in quanto risulta pubblicamente che questo Stato concede, in base ad un deposito effettuato presso l'Ufficio, un diritto di priorità avente requisiti ed effetti equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento.

Articolo 42**Rivendicazione della priorità**

Il richiedente di un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato che intenda fare valere la priorità di una domanda anteriore è tenuto a presentare una dichiarazione di priorità e una copia della domanda anteriore. Se la lingua in cui è redatta quest'ultima non è una delle lingue dell'Ufficio, questo può esigere la traduzione della domanda anteriore in una di tali lingue.

▼ M2*Articolo 42 bis***Conferimento di competenze di esecuzione in materia di rivendicazione di priorità**

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione da depositare a sostegno della rivendicazione di priorità di una domanda anteriore ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

*Articolo 43***Effetto del diritto di priorità**

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 22, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), e dell'articolo 50, paragrafo 1.

▼ B*Articolo 44***Priorità di esposizione**

1. Il richiedente di un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato che ha esposto i prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali esso è applicato in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta a termini della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 può, se deposita la domanda entro i sei mesi successivi alla prima presentazione di tali prodotti, far valere un diritto di priorità decorrente da tale data ai termini dell'articolo 43.

2. Il richiedente che intenda rivendicare la priorità a norma del paragrafo 1 deve fornire le prove dell'avvenuta esposizione dei prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali esso è applicato, osservando le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

3. Una priorità di esposizione riconosciuta in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 41.

▼ M2*Articolo 44 bis***Conferimento di competenze di esecuzione**

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo e le caratteristiche delle prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

▼B

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE

▼M2*Articolo 45***Esame dei requisiti formali per il deposito**

1. L'Ufficio esamina se la domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 38 per l'assegnazione di una data di deposito.
2. L'Ufficio esamina se:
 - a) la domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE soddisfa i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafi 2, 3 e 5, nonché, in caso di domanda multipla, all'articolo 37, paragrafo 3;
 - b) la soprattassa per il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, è stata pagata, ove opportuno, entro il termine prescritto;
 - c) la soprattassa per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello incluso in una domanda multipla a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, è stata pagata, ove opportuno, entro il termine prescritto.
3. Se la domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 o 2, l'Ufficio chiede al richiedente di sanare le irregolarità o al mancato pagamento entro due mesi dalla notifica di tale richiesta.;
4. Se il richiedente non ottempera alla richiesta dell'Ufficio di cui al paragrafo 3 per rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1, la domanda non è trattata come domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE. Se il richiedente ottempera a tale richiesta in relazione a tali requisiti, l'Ufficio assegna come data di deposito della domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o al mancato pagamento.
5. Se il richiedente non ottempera alla richiesta dell'Ufficio di cui al paragrafo 3 di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'Ufficio respinge la domanda.
6. Se il richiedente non ottempera alla richiesta dell'Ufficio di cui al paragrafo 3 di conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera c), la domanda è respinta in relazione ai disegni e modelli addizionali, a meno che non risulti chiaramente a quali disegni e modelli si riferisce l'importo pagato. In mancanza di altri criteri per determinare a quali disegni e modelli si riferisce l'importo pagato, l'Ufficio considera i disegni e modelli nell'ordine numerico progressivo in cui sono contenuti nella domanda multipla. La domanda è respinta in relazione ai disegni e modelli per i quali la soprattassa per il differimento della pubblicazione non è stata pagata o è stata pagata solo in parte.
7. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.

▼B*Articolo 47***Impedimenti alla registrazione**

1. L'Ufficio, qualora nello svolgere l'esame di cui all'articolo 45 rilevi che il disegno o modello per cui si richiede la protezione:

a) non corrisponde alla definizione di cui ►**M2** articolo 3, punto 1) ◀, oppure

b) risulta contrario all'ordine pubblico o al buon costume,

respinge la domanda.

2. La domanda non è respinta prima che al richiedente sia stata offerta l'opportunità di ritirarla o di modificarla, ovvero di presentare le proprie osservazioni.

▼M2*Articolo 47 ter***Delega di potere in materia di modifica della domanda**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis, al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli della procedura di modifica della domanda di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 2.

*Articolo 48***Registrazione**

1. Se la domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE possiede i requisiti prescritti e non è stata respinta a norma dell'articolo 47, l'Ufficio iscrive nel registro il disegno o modello contenuto nella domanda e le indicazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

2. Sono altresì iscritte nel registro l'eventuale richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 nonché la data di scadenza del relativo periodo.

3. La data della registrazione è quella del deposito della domanda di cui all'articolo 38.

4. La mancata registrazione del disegno o modello non dà luogo al rimborso delle tasse dovute in forza dell'articolo 36, paragrafo 4, e dell'articolo 37, paragrafo 2.

▼B*Articolo 49***Pubblicazione**

A seguito della registrazione l'Ufficio pubblica il ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato nel bollettino dei ►**M2** disegni e modelli dell'UE ◀ di cui all'articolo 73, paragrafo 1. Il regolamento di esecuzione specifica gli elementi che sono oggetto di pubblicazione.

▼M2

*Articolo 49 bis***Conferimento di competenze di esecuzione in materia di pubblicazione**

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione di cui all'articolo 49. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

*Articolo 50***Differimento della pubblicazione**

1. Il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell'UE può chiedere, all'atto del deposito della domanda, che la pubblicazione del disegno o modello dell'UE registrato sia differita per un periodo fino a trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità.

2. In seguito alla richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 48, si effettua la registrazione del disegno o modello dell'UE registrato, ma la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di consultazione pubblica, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 2.

3. L'Ufficio pubblica nel bollettino dei disegni e modelli dell'UE una menzione della richiesta di cui al paragrafo 1. Tale menzione è accompagnata da informazioni che permettano di identificare il titolare del disegno o modello registrato, il nome dell'eventuale rappresentante, la data di deposito della domanda e di registrazione del disegno o modello nonché il numero di fascicolo della domanda. Non sono pubblicati né la rappresentazione del disegno o modello né particolari che potrebbero rivelarne l'aspetto.

4. Alla scadenza del periodo di differimento, o a una data anteriore richiesta dal titolare, l'Ufficio consente la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni riportate nel registro e del fascicolo relativo alla domanda e pubblica il disegno o modello dell'UE registrato nel bollettino dei disegni e modelli dell'UE.

5. Il titolare del diritto può impedire la pubblicazione del disegno o modello dell'UE registrato di cui al paragrafo 4 del presente articolo presentando una richiesta di rinuncia al disegno o modello dell'UE conformemente all'articolo 51 al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento. È respinta qualsiasi richiesta di iscrizione della rinuncia nel registro che non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 51 e agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 51 bis, o che sia stata presentata dopo il termine di tre mesi di cui al presente paragrafo.

6. In caso di registrazione sulla base di una domanda multipla a norma dell'articolo 37, il titolare, oltre a presentare la richiesta di pubblicazione anticipata di cui al paragrafo 4 o la richiesta di rinuncia di cui al paragrafo 5, indica chiaramente quali disegni e modelli contenuti in tale domanda devono essere pubblicati anticipatamente o per quali disegni e modelli è fatta rinuncia o deve continuare il differimento della pubblicazione.

7. Se non risulta soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 6, l'Ufficio invita il titolare a sanare l'irregolarità entro un preciso termine la cui scadenza non può essere posteriore al periodo di differimento di trenta mesi.

▼ M2

8. Se entro il termine stabilito non è sanata l'irregolarità di cui al paragrafo 7, la richiesta di pubblicazione anticipata è considerata non presentata e la richiesta di rinuncia è respinta.

9. Durante il periodo di differimento della pubblicazione le azioni giudiziarie fondate su un disegno o modello dell'UE registrato sono proponibili solo a condizione che le informazioni contenute nel registro e nel fascicolo relativo alla domanda siano state comunicate alla parte contro la quale l'azione è diretta.

*Articolo 50 quater***Conferimento di competenze di esecuzione**

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la forma del certificato di registrazione di cui all'articolo 50 ter e le informazioni dettagliate che tale certificato deve contenere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

*Articolo 50 quinquies***Rinnovo**

1. La registrazione del disegno o modello dell'UE è rinnovata su richiesta del titolare del disegno o modello dell'UE registrato o di qualsiasi persona da questi esplicitamente autorizzata a richiedere il rinnovo, purché siano state pagate le tasse di rinnovo.

2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del disegno o modello dell'UE registrato e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul disegno o modello dell'UE almeno sei mesi prima di tale scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio e non incide sulla scadenza della registrazione.

3. La richiesta di rinnovo è presentata entro sei mesi precedenti la scadenza della registrazione. Anche la tassa di rinnovo è pagata entro tale termine.

In caso contrario, la presentazione della richiesta e il pagamento della tassa possono essere effettuati entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della richiesta di rinnovo.

4. La richiesta di rinnovo di cui al paragrafo 1 deve comprendere:

- a) il nome della persona che chiede il rinnovo;
- b) il numero di registrazione del disegno o modello dell'UE da rinnovare;
- c) in caso di registrazione sulla base di una domanda multipla, l'indicazione dei disegni e modelli per i quali è chiesto il rinnovo.

▼M2

Il pagamento della tassa di rinnovo è considerato una richiesta di rinnovo purché contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire la causale del pagamento.

5. In caso di registrazione sulla base di una domanda multipla a norma dell'articolo 37, qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutti i disegni e modelli per i quali si chiede il rinnovo, la registrazione è rinnovata per i disegni e modelli che l'importo pagato è chiaramente destinato a coprire. In mancanza di altri criteri per determinare a quali disegni e modelli si riferisce l'importo pagato, l'Ufficio considera i disegni e modelli nell'ordine numerico progressivo in cui compaiono nella domanda multipla.

6. Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Il rinnovo è iscritto nel registro.

7. Se la richiesta di rinnovo è presentata entro i termini di cui al paragrafo 3, ma le altre condizioni per il rinnovo previste nel presente articolo non sono soddisfatte, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

8. Se una richiesta di rinnovo non è presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 o se le tasse non sono pagate o sono pagate solo dopo la scadenza del termine in questione, oppure se le irregolarità di cui al paragrafo 7 non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, di conseguenza, ne dà comunicazione al titolare del disegno o modello dell'UE. Se la constatazione è definitiva, l'Ufficio cancella il disegno o modello dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è scaduta la registrazione. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate sono rimborsate.

9. Può essere presentata un'unica richiesta di rinnovo per due o più disegni e modelli, purché il titolare o il rappresentante sia lo stesso per tutti i disegni e modelli oggetto della richiesta. La tassa di rinnovo è dovuta per ogni disegno o modello per i quali si chiede il rinnovo.

Articolo 50 septies

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di modifica

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica di cui all'articolo 50 sexies, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

Articolo 50 nonies

Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la modifica del nome o dell'indirizzo

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo a norma dell'articolo 50 octies, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

▼B

TITOLO VI

RINUNCIA E NULLITÀ DEL ►M2 DISEGNO O MODELLO DELL'UE ◄ REGISTRATO*Articolo 51***Rinuncia**

1. La rinuncia al ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato è dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare. Essa acquista efficacia alla data in cui viene iscritta nel registro.
2. Quando oggetto della rinuncia è un ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ per il quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento.
3. Un ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato può costituire oggetto di una rinuncia parziale purché nella sua forma modificata esso possieda i requisiti per ottenere la protezione e ne sia mantenuta l'identità.
4. La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Quando nel registro è iscritta una licenza la rinuncia è iscritta unicamente se il titolare del ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato dimostra di avere informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare. L'iscrizione è fatta alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.
5. Qualora dinanzi a un ►M2 tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◄ sia proposta un'azione ai sensi dell'articolo 14 inerente alla titolarità di un ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato, l'Ufficio non iscrive la rinuncia nel registro senza il consenso di chi ha promosso l'azione.

▼M2*Articolo 51 bis***Conferimento di competenze di esecuzione in materia di rinuncia**

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia a norma dell'articolo 51, paragrafo 1;
- b) il tipo di documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, e l'accordo di chi ha promosso l'azione a norma dell'articolo 51, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

▼B*Articolo 52***Domanda di nullità****▼M2**

1. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafi da 2 a 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un'autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all'Ufficio una domanda di nullità del disegno o modello dell'UE registrato.

▼B

2. La domanda è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo una volta che sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità.

▼M2

3. La domanda di nullità è inammissibile se una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa è stata decisa nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale dei disegni e modelli dell'UE di cui all'articolo 80 e tale decisione è divenuta definitiva.

▼B*Articolo 53***Esame della domanda**

1. L'Ufficio, se ritiene ammissibile la domanda di nullità, accerta se le cause di nullità di cui all'articolo 25 ostano al mantenimento del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato.

2. Nell'esame della domanda, da effettuarsi osservando il regolamento di esecuzione, ogniqualvolta lo reputi necessario l'Ufficio invita le parti a presentare nei termini da esso disposti le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.

3. La declaratoria di nullità del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato è iscritta nel registro una volta divenuta definitiva.

▼M2*Articolo 53 bis***Delega di potere in materia di dichiarazione di nullità**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli della procedura per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell'UE di cui agli articoli 52 e 53, compresa la possibilità di esaminare in via prioritaria una domanda di nullità qualora il titolare del disegno o modello dell'UE registrato non contesti le cause di nullità o le richieste presentate.

▼B*Articolo 54***Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore**

1. Qualora venga depositata una domanda di nullità del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato e fino a quando l'Ufficio non ha preso una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione dello stesso disegno o modello può partecipare al procedimento di nullità, purché presenti richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa.

Lo stesso vale per qualunque terzo che fornisca la prova che il titolare del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀.

▼B

2. L'istanza di partecipazione è presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità, di cui all'articolo 52, paragrafo 2. La domanda è assimilata a una domanda di nullità, con riserva delle eccezioni previste dal regolamento di esecuzione.

TITOLO VII**RICORSI***Articolo 55***Decisioni soggette a ricorso**

1. Contro le decisioni degli esaminatori, della divisione dell'amministrazione competente per marchi, disegni e modelli, della divisione affari legali e delle divisioni d'annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. La decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile soltanto congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma.

▼M2*Articolo 55 bis***Delega di potere in materia di procedimento di ricorso**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando:

- a) il contenuto formale del ricorso di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso;
- b) il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2017/1001;
- c) il rimborso della tassa di ricorso di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001.

▼B*Articolo 56***Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento**

Chiunque sia stato parte in un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro quest'ultima se le sue istanze non sono state accolte. Le altre parti sono di diritto parti nel procedimento di ricorso.

*Articolo 57***Termini e formalità**

Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione che si desidera impugnare. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

*Articolo 58***Revisione pregiudiziale**

1. Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato esso deve modificare la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge fra il ricorrente ed un'altra parte.

2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dal ricevimento della memoria che espone la motivazione, il ricorso è immediatamente deferito alla commissione di ricorso, senza parere sul merito.

*Articolo 59***Esame del ricorso**

1. Se il ricorso è ammissibile la commissione del ricorso ne esamina la fondatezza.

2. Durante l'esame del ricorso la commissione di ricorso, qualora lo reputi necessario, invita le parti a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.

*Articolo 60***Decisione sul ricorso**

1. In seguito all'esame del merito, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata oppure rinviare la causa a questo organo per nuova decisione.

2. Qualora la commissione di ricorso rinvi la causa per nuova decisione all'organo che ha emesso la decisione impugnata quest'ultimo è vincolato dai motivi e dal dispositivo enunciati nella decisione della commissione di ricorso, se ed in quanto i fatti della causa sono i medesimi.

3. Gli effetti delle decisioni della commissione dei ricorsi decorrono dalla data in cui scade il periodo di cui all'articolo 61, paragrafo 5 oppure, se durante tale periodo è stato presentato un ricorso alla Corte di giustizia, dalla data in cui quest'ultimo è stato respinto.

*Articolo 61***Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia**

1. Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere.

▼B

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.
5. Il ricorso va inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla data di notifica della decisione della commissione di ricorso.
6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

TITOLO VIII

PROCEDIMENTO DINANZI ALL'UFFICIO

Sezione 1

*Disposizioni generali**Articolo 62***Motivazione delle decisioni**

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

*Articolo 63***Esame d'ufficio dei fatti****▼M2**

1. Nel corso del procedimento, l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l'esame dell'Ufficio si limita ai motivi, ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.

▼B

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.

▼M2*Articolo 64***Procedura orale**

1. Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento.
2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori e al dipartimento incaricato della tenuta del registro non è pubblica.

▼ M2

3. La procedura orale dinanzi alle divisioni d'annullamento e alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica, salvo decisione contraria adottata dall'organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nel procedimento stesso, inconvenienti gravi e ingiustificati.

*Articolo 64 bis***Delega di potere in materia di procedura orale**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate per la procedura orale di cui all'articolo 64, comprese quelle relative all'uso delle lingue ai sensi dell'articolo 98.

▼ B*Articolo 65***Istruzione**

1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

- a) l'audizione delle parti;
 - b) la richiesta d'informazioni;
 - c) la produzione di documenti e mezzi di prova;
 - d) l'audizione di testimoni;
 - e) la perizia;
 - f) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese.
2. L'organo competente dell'Ufficio può affidare ad uno dei propri membri l'assunzione di mezzi istruttori.
3. L'Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona interessata a comparire dinanzi a sé.
4. Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.

▼ M2*Articolo 65 bis***Delega di potere in materia di istruzione**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate dell'istruzione di cui all'articolo 65.

▼B*Articolo 66***Notifica**

L'Ufficio notifica d'ufficio agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione ovvero è disposto dal presidente dell'Ufficio.

▼M2*Articolo 66 bis***Delega di potere in materia di notifica**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate della notifica di cui all'articolo 66.

*Articolo 66 quinquies***Delega di potere in materia di comunicazioni all'Ufficio**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le norme sulle comunicazioni indirizzate all'Ufficio di cui all'articolo 66 quater e i moduli che l'Ufficio deve mettere a disposizione per tali comunicazioni.

*Articolo 66 septies***Delega di potere in materia di calcolo e durata dei termini**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando i dettagli relativi al calcolo e alla durata dei termini di cui all'articolo 66 sexies.

*Articolo 66 decies***Delega di potere in materia di cancellazione delle iscrizioni e revoca delle decisioni**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando la procedura di cancellazione delle iscrizioni nel registro o di revoca di una decisione di cui all'articolo 66 nonies.

▼B*Articolo 67***Restitutio in integrum**

1. Il richiedente o il titolare del ►M2 disegno o modello dell'UE ◀ registrato o ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se a norma del presente regolamento l'inservanza ha per conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza dalla facoltà di proporre ricorso.

▼ M2

2. Il richiedente presenta la richiesta per iscritto nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro lo stesso termine. La richiesta non è ammissibile quando sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato deposito della richiesta di rinnovo della registrazione o di mancato pagamento della relativa tassa, dal periodo di un anno non è detratto il periodo supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione previsto all'articolo 50 quinquies, paragrafo 3.

3. La richiesta è motivata e indica i fatti e le giustificazioni su cui si fonda. Essa non si considera presentata fino a quando non sia stata pagata la relativa tassa. Se la restitutio in integrum è concessa, la tassa è rimborsata.

▼ B

4. L'organo competente a pronunciarsi sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.

5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini di cui al paragrafo 2 ed all'articolo 41, paragrafo 1.

6. Il richiedente o il titolare del ►M2 disegno o modello dell'UE ◀ registrato reintegrato nei diritti non può invocarli contro un terzo che, nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o alla registrazione del ►M2 disegno o modello dell'UE ◀ e la pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientri nell'ambito della protezione del ►M2 disegno o modello dell'UE ◀ registrato.

7. Il terzo che può avvalersi del paragrafo 6 può ricorrere contro la decisione che reintegra nei diritti il richiedente o il titolare del ►M2 disegno o modello dell'UE ◀ registrato, nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della reintegrazione nel diritto.

8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum riguardo ai termini previsti dal presente regolamento, che devono essere osservati dinanzi alle autorità di detto Stato.

▼ M2*Articolo 67 quater***Delega di potere in materia di ripresa del procedimento**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate per la ripresa del procedimento dinanzi all'Ufficio come previsto all'articolo 67 ter, paragrafo 2.

▼ M2*Articolo 68***Rinvio ai principi generali**

In assenza di disposizioni procedurali nel presente regolamento o negli atti adottati a norma del presente regolamento, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.

▼ B*Articolo 69***Cessazione degli obblighi pecuniari**▼ M2

1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

2. I diritti esercitabili nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza rispetto all'ammontare di una tassa si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.

▼ B

3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto dal paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto nel paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione. Esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa un'azione in giudizio per far valere il diritto. In tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.

Sezione 2***Spese****Articolo 70***Ripartizione delle spese**

1. La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un ► M2 disegno o modello dell'UE ◀ registrato o nei procedimenti di ricorso sopporta l'onere delle tasse pagate dalla parte avversa nonché tutte le spese da questa sostenute, indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e la remunerazione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate per ogni categoria di spese alle condizioni previste nel regolamento di esecuzione.

2. Ove tuttavia le parti soccombano rispettivamente su una o più statuizioni, o quando l'equità lo esiga, la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decidono una diversa ripartizione delle spese.

3. La parte che pone fine ad un procedimento rinunciando al ► M2 disegno o modello dell'UE ◀ registrato o non rinnovandone la registrazione, ovvero rinunciando al procedimento di nullità o al procedimento di ricorso, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dalla parte avversa conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.

4. In caso di non luogo a provvedere la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decidono sulle spese in via equitativa.

▼B

5. Quando dinanzi alla divisione d'annullamento o alla commissione di ricorso le parti addivengono in via transattiva ad una ripartizione delle spese diversa da quella disposta dai paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'organo interessato ne prende atto.

6. Su istanza di parte i cancellieri della divisione d'annullamento o della commissione di ricorso fissano l'importo delle spese da pagare in applicazione di quanto disposto dai paragrafi precedenti. Tale importo può, su istanza presentata nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, essere riveduto con decisione della divisione d'annullamento o della commissione dei ricorsi.

▼M2*Articolo 70 bis***Conferimento di competenze di esecuzione in materia di importi massimi delle spese**

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente, di cui all'articolo 70, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

Nel precisare gli importi massimi delle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale, così come della fase procedurale in cui i costi sono stati sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono inoltre calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾. La parte soccombente sostiene le spese per una sola parte nel procedimento e, se del caso, per un solo rappresentante.

▼B*Articolo 71***Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'ammontare delle spese**

1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che stabilisce l'ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.

▼M2

2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro nel cui territorio essa ha luogo. Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al paragrafo 1 e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj).

▼B

3. Espletate queste formalità a richiesta della parte interessata, questa può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente a norma della legge nazionale.

4. L'esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

S e z i o n e 3

*Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri***▼M2***Articolo 72***Registro dei disegni e modelli dell'UE**

1. L'Ufficio tiene un registro dei disegni e modelli dell'UE registrati e lo mantiene aggiornato.

2. Il registro contiene le seguenti iscrizioni relative alle registrazioni di disegni e modelli dell'UE:

- a) la data di deposito e di registrazione della domanda, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3;
- b) il numero di fascicolo della domanda e il numero di fascicolo dei singoli disegni e modelli in caso di domanda multipla;
- c) la data di pubblicazione della registrazione;
- d) il nome, la città e il paese del richiedente;
- e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 77, paragrafo 3, primo comma;
- f) la rappresentazione del disegno o modello;
- g) le denominazioni dei prodotti, precedute dai numeri delle classi e sottoclassi della classificazione di Locarno;
- h) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità ai sensi dell'articolo 42;
- i) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 44;
- j) la menzione dell'autore o del collettivo di autori a norma dell'articolo 18, ovvero una dichiarazione secondo cui l'autore o il collettivo di autori hanno rinunciato al diritto di essere menzionati;
- k) la lingua in cui è stata depositata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 3;
- l) la data di iscrizione del disegno o modello nel registro e il numero della registrazione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1;

▼ **M2**

- m) la menzione di qualsiasi richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, con indicazione della data di scadenza del periodo di differimento;
 - n) l'indicazione che è stata presentata una descrizione a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera a).
3. Il registro contiene inoltre, con la relativa data di annotazione:
- b) le modifiche del nome o dell'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 77, paragrafo 3, primo comma;
 - c) in caso di nomina di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;
 - d) le modifiche del nome dell'autore o del collettivo di autori a norma dell'articolo 18;
 - g) la menzione della proposizione di una domanda giudiziale per la rivendicazione del diritto dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a);
 - h) la data e gli estremi della decisione definitiva dell'organo giurisdizionale o dell'autorità competente o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera b);
 - i) ogni cambiamento di titolarità a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c);
 - j) il trasferimento a norma dell'articolo 28;
 - k) la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ai sensi dell'articolo 29, e il tipo di diritto reale;
 - l) gli atti di esecuzione forzata a norma dell'articolo 30 e le procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 31;
 - n) il rinnovo di una registrazione a norma dell'articolo 50 quinquies e la data da cui tale rinnovo ha effetto;
 - o) la constatazione della scadenza della registrazione a norma dell'articolo 50 quinquies, paragrafo 8;
 - p) la dichiarazione di rinuncia da parte del titolare a norma dell'articolo 51, paragrafo 1;
 - q) la data di presentazione e gli estremi di una domanda di nullità a norma dell'articolo 52, di una domanda riconvenzionale di nullità a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, o di un ricorso presentato a norma dell'articolo 55;
 - r) la data e gli estremi della decisione definitiva sulla domanda di nullità a norma dell'articolo 53, della decisione definitiva sulla domanda riconvenzionale di nullità a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, della decisione definitiva su un ricorso a norma dell'articolo 55, o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento a norma di tali articoli⁹

▼ M2

- s) la cancellazione dell'iscrizione riguardante il rappresentante iscritto nel registro a norma del paragrafo 2, lettera e);
- t) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma del paragrafo 3, lettere l), m) e n);
- u) la revoca di una decisione o la cancellazione di un'iscrizione nel registro a norma dell'articolo 66 nonies, se la revoca riguarda una decisione o se la cancellazione riguarda un'iscrizione che sono state pubblicate.

4. Il direttore esecutivo può stabilire che debbano essere registrati altri dati oltre a quelli elencati ai paragrafi 2 e 3.

5. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti al paragrafo 8. L'Ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.

6. Ogni variazione del registro è comunicata al titolare di un disegno o modello dell'UE registrato.

7. Se l'accesso al registro non è limitato a norma dell'articolo 74, paragrafo 5, l'Ufficio fornisce, con mezzi elettronici, estratti del registro autenticati o non autenticati su richiesta.

8. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:

- a) gestire le domande, le registrazioni, o entrambe, come previsto dal presente regolamento e dagli atti adottati a norma dello stesso;
- b) tenere un registro pubblico a fini di consultazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici e di informazione degli stessi, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferiti loro dal presente regolamento ed essere informati dell'esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi;
- c) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema di registrazione dei disegni e modelli dell'UE.

9. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi salvo diversa disposizione dell'articolo 50, paragrafo 2. I dati del registro sono conservati per un periodo indeterminato.

*Articolo 72 bis***Banca dati**

1. In aggiunta all'obbligo di tenere un registro a norma dell'articolo 72, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai titolari o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati in forza dello stesso.

▼ M2

2. La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro a norma dell'articolo 72, nella misura in cui tali dati sono prescritti dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali è effettuata ai fini seguenti:

- a) gestire le domande, le registrazioni, o entrambe, nei modi previsti dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
- b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;
- c) comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento; e
- d) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

3. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente i dati elencati all'articolo 72, può essere messo a disposizione.

4. L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia espressamente prestato il consenso.

5. Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. La parte interessata può tuttavia chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del disegno o modello dell'UE registrato o dalla chiusura della relativa procedura in contraddittorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 72 ter

Accesso online alle decisioni

1. Le decisioni dell'Ufficio relative ai disegni e modelli dell'UE registrati sono rese disponibili online a fini di consultazione e informazione del pubblico. Qualsiasi parte del procedimento che ha portato all'adozione della decisione può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale contenuto nella decisione.

2. L'Ufficio può fornire accesso online alle sentenze di organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione attinenti ai suoi compiti al fine di sensibilizzare il pubblico alle questioni di proprietà intellettuale e promuovere la convergenza delle pratiche. L'Ufficio rispetta le condizioni della pubblicazione iniziale per quanto riguarda i dati personali.

▼ B*Articolo 73***Pubblicazioni periodiche**

1. L'Ufficio pubblica periodicamente un bollettino dei ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◄, che contiene le iscrizioni aperte alla pubblica consultazione riportate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione sia prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione.

2. Comunicazioni ed informazioni di carattere generale emananti dal presidente dell'Ufficio, come pure ogni altra informazione attinente al presente regolamento o alla sua applicazione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

▼ M2*Articolo 73 bis***Conferimento di competenze di esecuzione in materia di pubblicazioni periodiche**

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

- a) la data da considerare come data di pubblicazione nel bollettino dei disegni e modelli dell'Unione europea;
- b) le modalità di pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione di un disegno o modello che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda;
- c) le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

▼ B*Articolo 74***Consultazione pubblica**

1. I fascicoli relativi a domande di ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◄ registrati non ancora pubblicate ed i fascicoli relativi a ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◄ registrati per i quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 o che, essendo soggetti a differimento della pubblicazione, sono stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, possono essere aperti alla consultazione pubblica solo con il consenso del richiedente o del titolare del ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◄ registrato.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, chiunque provi di avervi un interesse legittimo può consultare il fascicolo senza il consenso del richiedente o del titolare del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◄ registrato prima della pubblicazione della domanda o dopo la rinuncia.

Questa disposizione si applica segnatamente se l'interessato prova che il richiedente o il titolare del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◄ registrato hanno compiuto atti intesi a far valere contro di lui i diritti conferiti dal ►**M2** disegno o modello dell'UE ◄ registrato.

▼B

3. Dopo la pubblicazione del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◄ registrato il fascicolo è aperto alla consultazione pubblica su richiesta.

▼M2

4. Se i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3, sono escluse dalla consultazione le parti del fascicolo seguenti:

- a) i documenti concernenti l'astensione o la riconsultazione a norma dell'articolo 169 del regolamento (UE) 2017/1001;
- b) i progetti di decisioni e di pareri, così come tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri;
- c) le parti del fascicolo per la cui riservatezza l'interessato abbia manifestato uno speciale interesse prima della presentazione della richiesta di consultazione, a meno che la consultazione di tali parti del fascicolo non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.

5. Se la registrazione è soggetta a differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, l'accesso al registro da parte di persone diverse dal titolare del disegno o modello dell'UE registrato è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione. In tali casi gli estratti del registro, autenticati o non autenticati, contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta di estratti non sia stata presentata dal titolare o dal suo rappresentante.

*Articolo 74 bis***Procedure per la consultazione dei fascicoli**

1. La consultazione dei fascicoli di disegni e modelli dell'UE registrati richiesta a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, avviene tramite i mezzi tecnici di memorizzazione dei fascicoli. Tale consultazione è effettuata online. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.

2. Se la richiesta di consultazione dei fascicoli riguarda una domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE o un disegno o modello dell'UE registrato che è soggetto a differimento della pubblicazione in conformità dell'articolo 50 o che, essendo soggetto a tale differimento, è stato oggetto di rinuncia anteriormente o alla data di scadenza di tale periodo, la richiesta deve contenere elementi di prova atti a dimostrare che:

- a) il richiedente o il titolare del disegno o modello dell'UE ha acconsentito alla consultazione; o
- b) che il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione del fascicolo.

▼ M2

3. Su richiesta, la consultazione è effettuata mediante il rilascio di copie elettroniche dei documenti dei fascicoli. L'Ufficio rilascia inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE registrato mediante mezzi elettronici.

*Articolo 74 ter***Comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli**

Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 74, su richiesta l'Ufficio può comunicare informazioni contenute nei fascicoli di qualunque procedura relativa alla domanda di disegno o modello dell'UE o a un disegno o modello dell'UE registrato.

*Articolo 74 quater***Conservazione dei fascicoli**

1. L'Ufficio conserva i fascicoli di tutte le procedure relative alle domande di disegni e modelli dell'UE e ai disegni e modelli dell'UE registrati. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli devono essere conservati.

2. Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le relative copie di riserva, sono conservati a tempo indeterminato. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell'Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo.

3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti di essi sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o gli elementi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui:

- a) la domanda è stata respinta o ritirata;
- b) la registrazione del disegno o modello dell'UE è giunta a definitiva scadenza;
- c) la rinuncia al disegno o modello dell'UE registrato è stata iscritta nel registro a norma dell'articolo 51;
- d) il disegno o modello dell'UE registrato risulta definitivamente cancellato dal registro.

*Articolo 75***Cooperazione amministrativa**

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento o del diritto nazionale, l'Ufficio e gli organi giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o mettendo a disposizione i fascicoli a fini di consultazione. Quando l'Ufficio autorizza organi giurisdizionali, magistrati del pubblico ministero o uffici centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli, tale consultazione non è soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 74.

2. L'Ufficio non può imporre il pagamento di tasse per la comunicazione di informazioni o per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione.

▼ M2*Articolo 75 bis***Conferimento di competenze di esecuzione in materia di cooperazione amministrativa**

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate per lo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità degli Stati membri e per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione come previsto all'articolo 75, tenendo conto delle limitazioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi alle domande o alle registrazioni di disegni e modelli dell'UE, a norma dell'articolo 74, nei casi in cui i fascicoli sono messi a disposizione di terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

▼ B*Sezione 4****Rappresentanza*****▼ M2***Articolo 77***Principi generali in tema di rappresentanza**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, le persone fisiche o giuridiche che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE devono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 78, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE.

3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE possono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente.

Il dipendente di una persona giuridica contemplato nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano con la prima legami di natura economica, anche se non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE.

I dipendenti rappresentanti altre persone ai sensi del presente paragrafo forniscono all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo o, se del caso, della parte nel procedimento, una procura firmata da inserire nel fascicolo.

4. Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, è nominato un rappresentante comune.

▼B*Articolo 78***Rappresentanza professionale****▼M2**

1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all'Ufficio ai sensi del presente regolamento può essere assunta soltanto da uno dei soggetti seguenti:

- a) avvocati abilitati in uno Stato membro parte dell'accordo SEE ed aventi domicilio professionale nel SEE, purché siano abilitati ad agire in tale Stato quali rappresentanti in tema di proprietà industriale;
- b) mandatarî abilitati iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- c) mandatarî abilitati iscritti nell'elenco speciale di mandatarî abilitati in tema di disegni e modelli di cui al paragrafo 4.

2. I mandatarî abilitati di cui al paragrafo 1, lettera c), hanno unicamente il diritto di rappresentare terzi nell'ambito di procedimenti dinanzi all'Ufficio pertinenti a disegni e modelli.

3. I rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo o, se del caso, di un'altra parte del procedimento, forniscono all'Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.

4. L'Ufficio istituisce e mantiene aggiornato un elenco speciale di mandatarî abilitati in tema di disegni e modelli. Può essere iscritta in tale elenco ogni persona fisica in possesso di tutti i requisiti seguenti:

- a) cittadinanza di uno degli Stati membri parte dell'accordo SEE;
- b) domicilio professionale o impiego nel SEE;
- c) abilitazione a rappresentare, in tema di disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro parte dell'accordo SEE.

Quando l'abilitazione di cui al primo comma, lettera c), non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, la persona che chiede di essere iscritta nell'elenco e che agisce in tema di disegni e modelli dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a un ufficio centrale della proprietà industriale deve aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni.

▼ M2

Non sono invece tenute ad avere esercitato la professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in tema di disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a un ufficio centrale della proprietà industriale è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.

5. L'iscrizione nell'elenco di mandatarî abilitati in tema di disegni e modelli è effettuata su richiesta accompagnata da un attestato dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o dell'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti il possesso dei requisiti stabiliti al paragrafo 4. Le iscrizioni nell'elenco di mandatarî abilitati in tema di disegni e modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

6. Il direttore esecutivo può concedere una deroga:

- a) al requisito di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c);
- b) al requisito di cui al paragrafo 4, secondo comma, se la persona che chiede di essere iscritta nell'elenco fornisce la prova di aver acquisito in altro modo le qualifiche richieste.

▼ B

7. Il regolamento di esecuzione determina i casi in cui una persona può venir cancellata dall'elenco.

▼ M2

8. I nominativi dei rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio sono inseriti nella banca dati di cui all'articolo 72 bis e ad essi è assegnato un numero di identificazione. L'Ufficio può chiedere al rappresentante di dimostrare la natura reale ed effettiva del suo stabilimento o impiego presso uno degli indirizzi identificati. Il direttore esecutivo può stabilire i requisiti formali per ottenere un numero di identificazione, in particolare per le associazioni di rappresentanti, e per l'inserimento dei rappresentanti nella banca dati.

*Articolo 78 bis***Delega di potere in materia di rappresentanza professionale**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando:

- a) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all'articolo 77, paragrafo 4;
- b) le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 77, paragrafo 3, e i mandatarî abilitati di cui all'articolo 78, paragrafo 1, depositano presso l'Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura;

▼ M2

- c) le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco di mandatarî abilitati in tema di disegni e modelli di cui all'articolo 78, paragrafo 7.

▼ B

TITOLO IX

COMPETENZA E PROCEDURA NELLE AZIONI GIUDIZIARIE
RELATIVE A ► M2 DISEGNI O MODELLI dell'UE ◄

Sezione 1

Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni▼ M2*Articolo 79***Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti i disegni e modelli dell'UE e le domande di registrazione di un disegno o modello dell'UE, nonché ai procedimenti concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di disegni e modelli dell'UE e di disegni e modelli nazionali si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2. Per quanto riguarda i procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 81 del presente regolamento:

- a) non si applicano gli articoli 4 e 6, l'articolo 7, punti 1, 2, 3 e 5, né l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) si applicano gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 entro i limiti previsti dall'articolo 82, paragrafo 4, del presente regolamento;
- c) le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012 che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

3. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1215/2012 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

▼ B

Sezione 2

Controversie in tema di contraffazione e validità dei ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄*Articolo 80***Tribunali dei ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄**

1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.
2. Entro il 6 marzo 2005 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei tribunali dei ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄ con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.
3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento del numero, della denominazione o della competenza territoriale di detti tribunali intervenuto successivamente alla comunicazione di cui al paragrafo 2.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼ M2▼ B*Articolo 81***Competenza in tema di contraffazione e nullità**

I tribunali dei ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄ hanno competenza esclusiva:

- a) per le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄;
- b) per le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione del ►M2 disegno o modello dell'UE ◄, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;
- c) per le azioni di nullità di ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄ non registrati;
- d) per le domande riconvenzionali di nullità di ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄ proposte nei procedimenti di cui alla lettera a).

▼B*Articolo 82***Competenza internazionale****▼M2**

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in forza dell'articolo 79 del presente regolamento, i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali di cui all'articolo 81 del presente regolamento si propongono dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui il convenuto ha una stabile organizzazione.

▼B

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

3. Se né il convenuto né l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno Stato membro, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

▼M2

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo:

a) si applica l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se le parti consono che debba essere competente un altro tribunale dei disegni e modelli dell'UE;

b) si applica l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei disegni e modelli dell'UE.

▼B

5. I procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 81, lettere a) e d) possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso.

*Articolo 83***Sfera di competenza in materia di contraffazione**

1. Un ►**M2** tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◀ competente a norma dell'articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4 può pronunciarsi in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro.

2. Un ►**M2** tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◀ competenti a norma dell'articolo 82, paragrafo 5 può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato.

▼ B*Articolo 84***Azione o domanda riconvenzionale di nullità di un ► M2 disegno o modello dell'UE ◄**

1. Le azioni di nullità o le domande riconvenzionali di nullità di un ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ possono essere fondate soltanto sulle cause di nullità di cui all'articolo 25.
2. Nei casi di cui all'articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5, l'azione o la domanda riconvenzionale può essere proposta unicamente dalla persona legittimata in virtù di tali disposizioni.
3. Se la domanda riconvenzionale è proposta in una controversia nella quale il titolare del ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ non sia già parte, questi ne viene informato e può essere ammesso ad intervenire nel procedimento alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui ha sede il tribunale.
4. La validità del ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ non può essere contestata con l'azione diretta a fare accertare l'insussistenza di contraffazioni.

▼ M2

5. Il tribunale dei disegni e modelli dell'UE presso il quale è proposta una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell'UE registrato non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Ufficio iscrive tali informazioni nel registro conformemente all'articolo 72, paragrafo 3, lettera q). Se una domanda di nullità di un disegno o modello dell'UE registrato era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio ne informa il tribunale, il quale sospende il procedimento in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.
6. Il tribunale dei disegni e modelli dell'UE investito di una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell'UE registrato può, su domanda del titolare del disegno o modello dell'UE registrato e sentite le altre parti, sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che il tribunale stabilisce. Se la domanda non è proposta entro tale termine, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Si applica l'articolo 91, paragrafo 3.

▼ B*Articolo 85***Presunzione di validità — Difesa nel merito**

1. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato i tribunali dei ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ considerano valido il ► M2 disegno o modello dell'UE ◄. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia, l'eccezione di nullità del ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ sollevata in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ facendo valere l'esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d).

▼B

2. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ non registrato, il ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ considera valido il ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 e se indica in che cosa il suo ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità.

▼M2*Articolo 86***Sentenze in materia di nullità**

1. Quando la validità del disegno o modello dell'UE è contestata in un procedimento dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli dell'UE mediante domanda riconvenzionale di nullità:

a) il tribunale dichiara nullo il disegno o modello dell'UE se accerta che una delle cause di nullità di cui all'articolo 25 osta al mantenimento del disegno o modello dell'UE;

b) il tribunale respinge la domanda riconvenzionale se accerta che nessuna delle cause di nullità di cui all'articolo 25 osta al mantenimento del disegno o modello dell'UE.

2. Il tribunale dei disegni e modelli dell'UE respinge una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell'UE registrato se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.

3. Se un tribunale dei disegni e modelli dell'UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell'UE registrato, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all'Ufficio. L'Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale sentenza. L'Ufficio iscrive la sentenza nel registro conformemente all'articolo 72, paragrafo 3, lettera r).

▼B*Articolo 87***Effetti della sentenza in materia di nullità**

Una volta diventata definitiva, la sentenza di un ►**M2** tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◀ che dichiara la nullità del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ produce in tutti gli Stati membri gli effetti di cui all'articolo 26.

*Articolo 88***Diritto applicabile**

1. I tribunali dei ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀ applicano le disposizioni del presente regolamento.

▼ M2

2. Per tutte le questioni relative a disegni e modelli che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei disegni e modelli dell'UE applica il diritto nazionale applicabile.

▼ B

3. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento, il ►**M2** tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◄ applica le norme di procedura che disciplinano i procedimenti dello stesso tipo pertinenti ai disegni o modelli nazionali nello Stato membro in cui il tribunale stesso è situato.

▼ M2*Articolo 89***Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello**

1. Se un tribunale dei disegni e modelli dell'UE accerta che il convenuto ha contraffatto un disegno o modello dell'UE o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione del disegno o modello dell'UE, a meno che non vi si oppongano motivi particolari. Prende anche, in conformità del diritto nazionale, le misure dirette a garantire l'osservanza del divieto.

2. Il tribunale dei disegni e modelli dell'UE può anche applicare le misure o ordinanze ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportune nelle circostanze del caso.

▼ B*Articolo 90***Misure provvisorie e cautelari**

1. In relazione a un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◄ può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei ►**M2** disegno o modello dell'UE ◄, l'applicazione di misure provvisorie, anche di natura cautelare, contemplati dalla legge di detto Stato in relazione al disegno o modello nazionale, anche quando in forza del presente regolamento sia riconosciuta a un ►**M2** tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◄ di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito.

2. Nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◄ sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità. Si applica tuttavia per quanto di ragione l'articolo 85, paragrafo 2.

▼ M2

3. Un tribunale dei disegni e modelli dell'UE la cui competenza è fondata sull'articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4, del presente regolamento, è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione prescritte dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, sono applicabili nel territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

▼ B*Articolo 91***Norme specifiche in tema di connessione**

1. Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento un tribunale dei ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄, adito per un'azione di cui all'articolo 81, diversa da una domanda di accertamento dell'insussistenza di contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa, dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità del ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄ sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un altro ►M2 tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◄ ovvero, nel caso in cui si tratti di un ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄ registrato, quando sia già stata presentata una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio.

2. Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento l'Ufficio, quando sia adito con una domanda di nullità del ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ registrato, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti o sentite le altre qualora la nullità del ►M2 disegno o modello dell'UE ◄ sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei ►M2 disegno o modello dell'UE ◄. Su istanza di una delle parti nel procedimento dinanzi al ►M2 tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◄ quest'ultimo può tuttavia, sentite le altre parti, sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento pendente dinanzi a sé.

3. In caso di sospensione del procedimento il ►M2 tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◄ può ordinare misure provvisorie e cautelari, per la durata della sospensione.

*Articolo 92***Competenza dei tribunali dei ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄ di secondo grado — Ricorso per cassazione**

1. Le sentenze dei tribunali dei ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄ di primo grado, pronunciate nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 81, sono impugnabili mediante ricorso davanti ai tribunali dei ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄ di secondo grado.

2. Le condizioni alle quali si può esperire il ricorso dinanzi a un ►M2 tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◄ di secondo grado sono determinate dalla legge dello Stato membro in cui ha sede tale tribunale.

3. Alle sentenze dei tribunali dei ►M2 disegni o modelli dell'UE ◄ di secondo grado sono applicabili le norme nazionali in fatto di ricorso per cassazione.

▼ B

Sezione 3

Altre controversie relative ai ► M2 disegni o modelli dell'UE ◄

▼ M2

Articolo 93

Disposizioni complementari sulla competenza degli organi giurisdizionali nazionali diversi dai tribunali dei disegni e modelli dell'UE

1. Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno competenza a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, gli organi giurisdizionali che sarebbero competenti per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti un disegno o modello nazionale in tale Stato membro sono competenti in ordine alle azioni riguardanti un disegno o modello dell'UE diverse dalle azioni di cui all'articolo 81.

2. Qualora nessun organo giurisdizionale abbia competenza a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo in ordine ad azioni riguardanti un disegno o modello dell'UE diverse da quelle di cui all'articolo 81, tali azioni possono essere proposte dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.

▼ B

Articolo 94

Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale

L'autorità giudiziaria nazionale adita con un'azione relativa ad un ► M2 disegno e modello dell'UE ◄ diversa da quelle contemplate all'articolo 81 considera valido il disegno o modello. Si applicano tuttavia, per quanto di ragione, l'articolo 85, paragrafo 2 e l'articolo 90, paragrafo 2.

TITOLO X

EFFETTI SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 95

Azioni intentate parallelamente sulla base di ► M2 disegni o modelli dell'UE ◄ e di disegni o modelli nazionali

1. Qualora siano promosse azioni per contraffazione o relative a una minaccia di contraffazione per le stesse ragioni e tra le stesse parti davanti ai giudici di Stati membri diversi, aditi rispettivamente sulla base di un ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ e di un disegno o modello nazionale che dia adito a un cumulo di protezione, il giudice adito in secondo luogo deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito in primo luogo. Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé se la competenza dell'altro giudice è contestata.

2. Il ► M2 tribunale dei disegni e modelli dell'UE ◄ adito in un'azione per contraffazione o relative a una minaccia di contraffazione sulla base di un ► M2 disegno o modello dell'UE ◄ respinge l'azione quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le medesime parti in base ad un disegno o modello che dia adito a un cumulo di protezione.

▼B

3. Il giudice adito in un'azione per contraffazione o relative a una minaccia di contraffazione di un disegno o modello nazionale respinge l'azione quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le medesime parti in relazione a un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ che dia adito a un cumulo di protezione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle misure provvisorie e cautelari.

*Articolo 96***Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale**

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto ►**M2** dell'Unione ◀ o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.

▼M2

2. I disegni e modelli protetti in quanto disegni e modelli dell'UE sono ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d'autore fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d'autore.

▼B

TITOLO XI

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RIGUARDANTI L'UFFICIO

Sezione 1

*Disposizioni generali***▼M2***Articolo 97***Applicazione del regolamento (UE) 2017/1001**

Fatte salve le disposizioni del presente titolo, per quanto riguarda i compiti dell'Ufficio nell'ambito del presente regolamento si applicano gli articoli da 142 a 146 e da 148 a 158, l'articolo 162 e gli articoli da 165 a 177 del regolamento (UE) 2017/1001.

▼B*Articolo 98***Lingua procedurale**

1. La domanda di ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato è depositata in una delle lingue ufficiali della ►**M2** Unione ◀ europea.

2. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa dinanzi all'Ufficio.

Se la domanda è stata fatta in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda nella lingua indicata dal richiedente.

▼B

3. Laddove il richiedente di un ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quella dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.

4. In caso di procedimenti di nullità, la lingua procedurale è la lingua in cui è stata presentata la domanda di ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato, se si tratta di una delle lingue dell'Ufficio. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, la lingua procedurale è la seconda lingua indicata nella domanda.

La domanda di nullità è presentata nella lingua procedurale.

Se la lingua procedurale non è la lingua in cui è stata presentata la domanda di ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ registrato, il titolare del ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ può presentare osservazioni nella lingua in cui è stata presentata la domanda. L'Ufficio provvede alla traduzione di tali osservazioni nella lingua procedurale.

Il regolamento di esecuzione può prevedere che le spese di traduzione a carico dell'Ufficio non possano, tranne deroga concessa dall'Ufficio qualora la complessità della questione lo giustifichi, superare un importo fissato per ogni tipo di procedura in funzione della dimensione media delle memorie ricevute dall'Ufficio. Le spese superiori a tale importo possono essere poste a carico della parte soccombente conformemente all'articolo 70.

5. Le parti nei procedimenti di nullità possono convenire che un'altra lingua ufficiale della ►**M2** Unione ◀ sia la lingua procedurale.

▼M2*Articolo 98 bis***Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la necessità di fornire traduzioni e i relativi standard**

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

- a) la misura in cui i documenti giustificativi da utilizzare nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione e la necessità di fornire una traduzione;
- b) gli standard richiesti delle traduzioni da depositare presso l'Ufficio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

▼B*Articolo 99***Pubblicazione e registrazione**

1. Tutte le informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

▼B

2. Tutte le iscrizioni nel registro sono effettuate in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio nella quale la domanda di ►**M2** disegno o modello dell'UE ◀ è stata depositata. Se il deposito è avvenuto in una lingua ufficiale della Comunità diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.

▼M2*Articolo 100***Poteri supplementari del direttore esecutivo**

Oltre a esercitare i poteri conferitigli dall'articolo 157, paragrafo 4, lettera o), del regolamento (UE) 2017/1001, il direttore esecutivo esercita i poteri conferitigli dall'articolo 36, paragrafo 5, dall'articolo 37, paragrafo 1, dall'articolo 41, paragrafo 5, dall'articolo 42, paragrafo 2, dall'articolo 62, paragrafo 2, dall'articolo 65, paragrafo 5, dagli articoli 66, 66 quater e 66 sexies, dall'articolo 72, paragrafo 4, dall'articolo 72 bis, paragrafo 3, dall'articolo 73, dall'articolo 74 bis, paragrafo 1, dagli articoli 74 quater e 78, dall'articolo 98, paragrafo 7, dall'articolo -106 bis bis, dall'articolo -106 bis ter, paragrafo 1, e dagli articoli -106 bis quater e -106 bis quinquies del presente regolamento conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti adottati a norma del presente regolamento.

▼B*Sezione 2****Procedure*****▼M2***Articolo 102***Competenza**

Sono competenti a prendere decisioni nelle procedure istituite dal presente regolamento:

- a) gli esaminatori;
- b) il dipartimento incaricato della tenuta del registro;
- c) le divisioni d'annullamento;
- d) le commissioni di ricorso.

*Articolo 103***Esaminatori**

Gli esaminatori sono competenti a prendere decisioni in nome dell'Ufficio in merito a una domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE.

▼ M2*Articolo 104***Dipartimento incaricato della tenuta del registro**

1. Oltre ai poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1001, il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente per le decisioni relative alle iscrizioni nel registro a norma del presente regolamento e per le altre decisioni prescritte dal presente regolamento che non sono di competenza degli esaminatori o di una divisione d'annullamento.

2. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è responsabile anche della tenuta dell'elenco di mandatarî abilitati in tema di disegni e modelli.

▼ B*Articolo 105***Divisioni d'annullamento**

1. Le divisioni d'annullamento sono competenti a prendere decisioni in merito alle domande di nullità dei ► M2 disegni o modelli dell'UE ◀ registrati.

2. Una divisione d'annullamento è costituita da tre membri. Almeno uno dei membri deve avere formazione giuridica.

▼ M2

3. Le decisioni relative ai costi o alle procedure sono adottate da un solo membro della divisione d'annullamento.

*Articolo 105 bis***Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda le decisioni adottate da un solo membro**

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i tipi esatti di decisioni che devono essere adottate da un solo membro come previsto all'articolo 105, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

*Articolo 106***Commissioni di ricorso**

Oltre ai poteri ad esse conferiti dall'articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001, le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi proposti contro le decisioni degli organi dell'Ufficio di cui all'articolo 102, lettere a), b) e c), del presente regolamento, in relazione alle procedure stabilite dal medesimo.

▼M2*Articolo -106 bis***Delega di potere per quanto riguarda le commissioni di ricorso**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi a disegni e modelli a norma del presente regolamento qualora tali procedimenti richiedano che le commissioni di ricorso siano organizzate diversamente da quella stabilita negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 168 del regolamento (UE) 2017/1001.

Sezione 3**Tasse e relativo pagamento***Articolo -106 bis bis***Tasse e tariffe e termine di pagamento**

1. Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall'Ufficio diverso da quelli di cui all'allegato, nonché l'importo da applicare per le pubblicazioni dell'Ufficio. Gli importi delle tariffe sono stabiliti in euro e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Essi non superano l'importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall'Ufficio.

2. Le tasse e le tariffe il cui termine di pagamento non è specificato nel presente regolamento sono versate alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento.

Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può stabilire quali dei servizi di cui al primo comma non devono dipendere dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o tariffe.

*Articolo -106 bis ter***Pagamento di tasse e tariffe**

1. Le tasse e tariffe dovute all'Ufficio sono pagate secondo le modalità di pagamento stabilite dal direttore esecutivo con l'assenso del comitato del bilancio.

Le modalità di pagamento stabilite a norma del primo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Tutti i pagamenti sono effettuati in euro.

2. I pagamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi da quelli di cui al paragrafo 1 si considerano non effettuati e l'importo versato è rimborsato.

3. I pagamenti contengono le informazioni necessarie per consentire all'Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento.

▼ M2

4. Quando la causale del pagamento di cui al paragrafo 2 non è immediatamente identificabile, l'Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un determinato termine. Se la persona non ottempera all'invito entro tale termine, il pagamento si considera non avvenuto e l'importo già versato deve essere rimborsato.

*Articolo -106 bis quater***Data alla quale si considera effettuato il pagamento**

Il direttore esecutivo stabilisce la data alla quale deve considerarsi effettuato il pagamento.

*Articolo -106 bis quinquies***Pagamenti insufficienti e rimborso di pagamenti in eccesso**

1. Il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa o tariffa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene, l'importo già versato è restituito non appena scaduto il termine di pagamento.

2. Se tuttavia il tempo residuo fino alla scadenza del termine di pagamento lo consente, l'Ufficio permette alla persona che effettua il pagamento di versare la differenza ancora dovuta.

3. Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può rinunciare all'azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.

4. Quando per tasse o tariffe sia versata una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso è rimborsato.

▼ M1*TITOLO XI bis***REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI***Sezione 1****Disposizioni generali****Articolo 106 bis***Applicazione delle disposizioni**

1. Salvo diversamente indicato nel presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di attuazione adottati in virtù dell'articolo 109 si applicano, mutatis mutandis, alle registrazioni dei disegni e modelli industriali nel registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito "registrazione internazionale" e "l'Ufficio internazionale") che designano la ► **M2** Unione ◄ in virtù dell'atto di Ginevra.

▼ **M1**

2. Qualsiasi iscrizione effettuata nel registro internazionale riguardante una registrazione internazionale che designa la ► **M2** Unione ◄ produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dei ► **M2** disegni o modelli dell'UE ◄ dell'Ufficio e qualsiasi pubblicazione nel bollettino dell'Ufficio internazionale relativa a una registrazione internazionale che designa la ► **M2** Unione ◄ sortisce gli stessi effetti di una pubblicazione nel bollettino comunitario dei disegni e modelli.

Sezione 2

*Registrazioni internazionali che designano la comunità**Articolo 106 ter***Procedura di deposito della domanda internazionale**

Le domande internazionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra sono depositate direttamente presso l'Ufficio internazionale.

*Articolo 106 quater***Tasse di designazione**

Le tasse di designazione prescritte, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra, sono sostituite da tasse di designazione individuali.

*Articolo 106 quinquies***Effetti di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea**

1. Una registrazione internazionale che designa la ► **M2** Unione ◄ produce, dalla data della registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra, gli stessi effetti di una domanda relativa ad un ► **M2** disegno o modello dell'UE ◄ registrato.

2. Se non è stato notificato un rifiuto, o se un eventuale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un disegno o modello che designa la ► **M2** Unione ◄ produce, a partire dalla data di cui al paragrafo 1, gli stessi effetti di una registrazione di un ► **M2** disegno o modello dell'UE ◄ registrato.

▼ **M2**

3. L'Ufficio fornisce informazioni sulle registrazioni internazionali di cui al paragrafo 2 sotto forma di un collegamento elettronico alla banca dati consultabile delle registrazioni internazionali di disegni e modelli gestita dall'Ufficio internazionale.

▼ **M1***Articolo 106 sexies***Rifiuto**

1. L'Ufficio trasmette all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, qualora svolgendo un esame di una registrazione internazionale, l'Ufficio riscontri che il disegno o modello che forma oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di cui ► **M2** articolo 3, punto 1) ◄ o che il disegno o modello contrasta con l'ordine pubblico o i comuni principi di moralità.

▼ M1

La notifica menziona le ragioni su cui si basa il rifiuto.

2. Gli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità non sono rifiutati prima che al titolare sia stata concessa l'opportunità di rinunciare alla registrazione internazionale rispetto alla Comunità o di presentare le proprie osservazioni.

3. Le condizioni per l'esame dei motivi del rifiuto sono stabilite nel regolamento d'attuazione.

*Articolo 106 septies***Annullamento degli effetti di una registrazione internazionale**

1. Gli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità possono essere dichiarati totalmente o parzialmente nulli secondo la procedura di cui ai titoli VI e VII o da un tribunale dei ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◀ sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione.

2. Se l'Ufficio è al corrente dell'invalidazione, la notifica all'Ufficio internazionale.

▼ M2*Articolo 106 octies***Rinnovi**

La registrazione internazionale è rinnovata direttamente presso l'Ufficio internazionale come prescritto dall'articolo 17 dell'atto di Ginevra.

▼ B

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI**▼ M2***Articolo 109***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione istituito dal regolamento (UE) 2017/1001. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 109 bis***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 47 ter, 53 bis, 55 bis, 64 bis, 65 bis, 66 bis, 66 quinquies, 66 septies, 66 decies, 67 quater, 78 bis e -106 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'8 dicembre 2024.

▼ M2

3. La delega di potere di cui agli articoli 47 ter, 53 bis, 55 bis, 64 bis, 65 bis, 66 bis, 66 quinquies, 66 septies, 66 decies, 67 quater, 78 bis e -106 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta esperti, compresi gli esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 47 ter, 53 bis, 55 bis, 64 bis, 65 bis, 66 bis, 66 quinquies, 66 septies, 66 decies, 67 quater, 78 bis o -106 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼ A1*Articolo 110 bis***Disposizioni connesse con l'allargamento della Comunità****▼ A3**

1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia [in prosieguo: «i(l) nuovi(o) Stati(o) membri(o)»], i ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◄ protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta ►**M2** l'Unione ◄.

▼ A1

2. La domanda di ►**M2** disegno o modello dell'UE ◄ registrato non può essere respinta sulla base degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1 se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

3. I ►**M2** disegni o modelli dell'UE ◄ di cui al paragrafo 1 non possono essere dichiarati nulli ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, se le cause di nullità insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

▼ A1

4. Il richiedente o il titolare del diritto anteriore in un nuovo Stato membro può opporsi all'utilizzazione di un ► M2 disegno o modello dell'UE ◀ rientrante nell'ambito dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere d), e) o f) nel territorio in cui il diritto anteriore è protetto. Ai fini della presente disposizione per «diritto anteriore» si intende un diritto acquisito o depositato in buona fede prima dell'adozione.

5. I paragrafi 1, 3 e 4 si applicano altresì ai ► M2 disegni o modelli dell'UE ◀ non registrati. ► M2 ————— ◀

▼ M2*Articolo 110 ter***Valutazione**

1. Entro il 1° gennaio 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento.
2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni tratte sulla base di tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

▼ B*Articolo 111***Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼ M2

2. Le domande di registrazione di disegni e modelli dell'UE possono essere depositate presso l'Ufficio a decorrere dal 1° aprile 2003.

▼ B

3. Le domande di ► M2 disegni o modelli dell'UE ◀ registrati depositate nei tre mesi che precedono la data indicata nel paragrafo 2 si considerano depositate a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M2*ALLEGATO***Importi delle tasse di cui all'articolo -106 bis bis, paragrafo 1**

Le tasse da pagare all'Ufficio a norma del presente regolamento sono le seguenti (in EUR):

1. Tassa di deposito di cui all'articolo 36, paragrafo 4:
350 EUR.
2. Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale di cui all'articolo 106 *quater*:
62 EUR per ciascun disegno o modello.
3. Tassa per il differimento della pubblicazione di cui all'articolo 36, paragrafo 4:
40 EUR.
4. Tassa di deposito aggiuntiva per ciascun disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla di cui all'articolo 37, paragrafo 2:
125 EUR.
5. Tassa aggiuntiva per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla e soggetto a differimento della pubblicazione come previsto all'articolo 37, paragrafo 2:
20 EUR.
6. Tassa di rinnovo di cui all'articolo 50 *quinquies*, paragrafi 1, 3 e 9:
 - a) per il primo periodo di rinnovo: 150 EUR per ciascun disegno o modello;
 - b) per il secondo periodo di rinnovo: 250 EUR per ciascun disegno o modello;
 - c) per il terzo periodo di rinnovo: 400 EUR per ciascun disegno o modello;
 - d) per il quarto periodo di rinnovo: 700 EUR per ciascun disegno o modello.
7. Tassa di rinnovo individuale per una registrazione internazionale di cui all'articolo 106 *quater*:
 - a) per il primo periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello;
 - b) per il secondo periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello;
 - c) per il terzo periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello;
 - d) per il quarto periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello.
8. Tassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo di cui all'articolo 50 *quinquies*, paragrafo 3:
25 % della tassa di rinnovo.
9. Tassa per la domanda di nullità di cui all'articolo 52, paragrafo 2:
320 EUR.
10. Tassa di prosecuzione del procedimento di cui all'articolo 67 *bis*, paragrafo 1:
400 EUR.

▼ **M2**

11. Tassa di *restitutio in integrum* di cui all'articolo 67, paragrafo 3:
200 EUR.
12. Tassa per la registrazione di una licenza o di un altro diritto in relazione a un disegno o modello dell'UE registrato di cui all'articolo 32 *bis*, paragrafi 1 e 2 (di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2245/2002 prima del 1° luglio 2026), o per la registrazione di una licenza o di un altro diritto in relazione a una domanda di disegno o modello dell'UE di cui all'articolo 32 *bis*, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 34 (di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 2245/2002 prima del 1° luglio 2026):
 - a) per il rilascio di una licenza: 200 EUR per ciascun disegno o modello;
 - b) per il trasferimento di una licenza: 200 EUR per ciascun disegno o modello;
 - c) per la costituzione di un diritto reale: 200 EUR per ciascun disegno o modello;
 - d) per il trasferimento di un diritto reale: 200 EUR per ciascun disegno o modello;
 - e) per l'esecuzione forzata: 200 EUR per ciascun disegno o modello;

con un massimo di 1 000 EUR qualora vengano chieste registrazioni multiple di una licenza o di un altro diritto con un'unica domanda o allo stesso tempo.
13. Tassa per la modifica della rappresentazione di un disegno o modello dell'UE registrato di cui all'articolo 50 *sexies*, paragrafo 3:
200 EUR.
14. Tassa per la revisione della fissazione delle spese procedurali da rimborsare di cui all'articolo 70, paragrafo 7 (di cui all'articolo 79, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2245/2002 prima del 1° luglio 2026):
100 EUR.
15. Tassa di ricorso di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, che si applica anche ai ricorsi presentati a norma del presente regolamento in forza dell'articolo 55, paragrafo 2 (di cui all'articolo 57 del presente regolamento prima del 1° luglio 2026):
720 EUR.